

## TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

[REDACTED]  
[REDACTED]

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso	Presidente
dott.ssa Grazia Bisogni	Giudice designato
dott.ssa Simona Capurso	Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 25.1.2023, ha emesso il seguente

**DECRETO**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008, e vertente

TRA

[REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED] rapp.to e difeso dall'avv.to Luigi Migliaccio e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, in Piazza Cavour 139, in virtù di procura depositata in calce al ricorso

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, rapp.to e difeso dal Presidente della Commissione

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede

INTERVENTORE *EX LEGE***MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15.4.2019, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata rigettata e non erano stati riscontrati i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Chiedeva, quindi, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via gradata, della protezione umanitaria e che fosse adottato ogni altro provvedimento necessario o utile alla tutela della sfera giuridica del ricorrente in ragione di obblighi costituzionali, di diritto internazionale o convenzionali

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio tramite il presidente della Commissione su indicata, depositando, il 7.5.2019, una memoria con cui chiedeva il rigetto della domanda, richiamando le ragioni della decisione adottata.



Con decreto del 19.1.2022, il giudice designato fissava udienza per il giorno 25.1.2023.

Con decreto del 6.12.2022 si disponeva che l'udienza fissata fosse sostituita dal deposito di note scritte di parte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 149\22, fissando il termine perentorio del 25.1.2023 per il loro deposito.

Depositavano note: in data 2.1.2023, il P.M., che concludeva per il rigetto del ricorso; il ricorrente, il 20.1.2023, che confermava le richieste già avanzate nel ricorso.

Scaduto il termine suddetto, prodotti documenti, il giudice istruttore riservava al Collegio la decisione della causa.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.08.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce “*rifugiato*” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “*status di protezione sussidiaria*” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il “*danno grave*” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il



richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I, 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*).

Venendo all'esame del merito della controversia, dinanzi alla Commissione il richiedente, sprovvisto di documenti d'identificazione rilasciatigli dal dichiarato paese di origine, ha sostenuto di essere un cittadino nigeriano, di appartenere al gruppo igbanke e di professare la religione cristiana cattolica, nonché di essere nato a Benin City, nel Oriomo LGA (Local Government Area), in Edo State, ma di essere cresciuto ad



Igbanke, nella stessa zona, ove si è trasferito con il padre e con la sorella quando è deceduta la madre. Ha riferito di essersi recato a ventuno anni in Delta State, nel villaggio di Oshimili, vicino Agbor, con la sorella, quando ha iniziato a lavorare come guardiano di case private, precisando di avere svolto tale attività dal 2012 al 2013, e di essere, in seguito, tornato ad Igbanke, poiché il padre si preoccupò delle tensioni sfociate ad Oshimili tra hausa e membri del popolo igbo. Ha dichiarato di aver frequentato la scuola secondaria, ma di non avere sostenuto l'esame finale. Ha aggiunto di avere perso il padre nel 2014; di essersi sposato nel 2012, di non avere figli e di aver mantenuto i contatti solo con la moglie, che vive nel villaggio di Ijebu, nell'Ogun State, mentre, per l'esigenza di nascondersi, non sente da molto tempo la sorella. Ha riferito di aver lasciato la Nigeria il 20 luglio 2014 e di essere giunto in Italia il 2 aprile 2017, dopo avere attraversato il Togo, il Burkina Faso, il Ghana, il Niger e la Libia, dov'è rimasto per un anno ed un mese. Egli ha raccontato che il padre, un contadino, era un membro degli Ogboni e che, prima che morisse, gli aveva riferito che doveva succedere nel suo posto, nella setta, al suo decesso. Quando ciò accadde, egli fu iniziato al culto degli Ogboni i quali gli chiesero successivamente di compiere un sacrificio umano, che consisteva nell'uccidere sua moglie. Egli si rifiutò di adempiere all'ordine impartitogli e fu minacciato di morte, se non avesse obbedito. Pertanto, decise di scappare. L'istante ha dichiarato che, se rientrasse nel paese d'origine, si sentirebbe in pericolo perché avrebbe paura di essere ucciso dagli Ogboni.

La Commissione ha rigettato la domanda perché non ha individuato nel racconto elementi integranti la protezione internazionale, non avendo creduto al richiedente, ritenendo le dichiarazioni contraddittorie e non coerenti con le fonti riportate a proposito degli Ogboni e dei sacrifici umani ai quali sarebbero dediti. Ha, altresì, escluso che nell'Edo State, zona di provenienza del richiedente, vi sia una situazione di violenza generalizzata di cui all'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2008, non riconoscendo la relativa forma di protezione e neppure la sussistenza di condizioni necessarie al riconoscimento della protezione speciale.

Con il ricorso l'istante ha censurato la decisione della p.a. e, senza replicare alle censure ivi sollevate alla coerenza delle sue dichiarazioni, ha soltanto riferito di avere ricevuto dal padre, nell'età compresa tra i 10 e gli 11 anni, un marchio a fuoco sul fianco sinistro, raffigurante una croce, per stigmatizzarne la candidatura alla sua successione negli Ogboni, producendo fotografie ritraenti gli esiti cicatriziali. Egli ha chiesto di conseguire la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs. 251 cit., assumendo di essere esposto al pericolo di subire le violenze ulteriori da parte degli Ogboni; nonché al rischio di violenza indiscriminata esistente nell'Edo State, per la riaccutizzazione della crisi del Biafra e del Delta del Niger.

La qualificazione dei fatti raccontati alla p.a. richiama la fattispecie della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lett. b), d.lgs. 251 cit., non avendo prospettato questione alcuna che richiami vicende persecutorie riconducibili all'art. 8 d.lgs. 251 cit..

L'eshaustività delle risposte date alla p.a. sugli aspetti fondamentali della vicenda, su cui il richiedente è stato sollecitato a fornire spiegazioni e dettagli; l'assenza di integrazioni rilevanti al racconto, che la parte ben avrebbe potuto apportare nel presente



giudizio, soprattutto per chiarire le numerose incongruenze evidenziate dalla p.a. durante l'approfondito esame svolto, nonché la mancata formulazione di qualunque istanza circostanziata di libero interrogatorio hanno reso del tutto superfluo dare corso a tale incombenza. In particolare, il ricorrente ha richiamato, alla pag. 9 dell'atto introduttivo, la richiesta di tale mezzo istruttorio, formulata alla pag. 1 (come erroneamente indicato), la quale, tuttavia, non ha alcun oggetto (cfr. atto: "in ogni caso, il RA, tenuto conto dei dubbi di credibilità emersi, chiede di essere sentito dall'Adito Giudice al fine di dissipare i dubbi emersi in sede di audizione in Commissione;"). Questo Collegio, invero, ritiene di dovere aderire alla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, secondo la quale *"E' pur vero che l'omessa audizione del richiedente asilo da parte dell'organo giurisdizionale trova il suo presupposto normativo, prima ancora che logico, nell'obbligo di videoregistrazione del suo interpellato dinanzi alla Commissione territoriale; ma è parimenti ius receptum presso questa Corte, anche alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza sovranazionale, quello secondo cui tale obbligo (ove non adempiuto) non si pone come necessariamente speculare a quello dell'audizione dinanzi al Tribunale e/o alla Corte di appello investiti del ricorso, qualora il contenuto del verbale formato dinanzi alla Commissione territoriale appaia completo ed esaustivo di tutti gli aspetti della vicenda personale narrata dal ricorrente. Ne consegue che il principio tradizionale, cui il collegio intende dare continuità, deve essere in parte qua specificato nel senso che, al fine di ritenere legittimamente predicabile un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, è necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all'organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione si renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell'interprete, la necessità di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte della Commissione territoriale, l'omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l'omessa formulazione, da parte dei componenti della Commissione, di domande altrettanto decisive perchè funzionali ad una miglior comprensione e valutazione del contenuto dell'audizione stessa)." (cass. 20336\2020; cass. 21584\2020, secondo cui "ove eventuali incongruenze e/o contraddizioni delle dichiarazioni del richiedente - che sono poi state poste dalla Commissione territoriale a fondamento del giudizio di inattendibilità del suo racconto - non siano state contestate al medesimo nell'immediatezza durante il colloquio personale in sede amministrativa, ma sono state evidenziate solo nel provvedimento di rigetto della stessa Commissione, allo stesso richiedente deve essere fornita l'opportunità di rendere i dovuti chiarimenti, a quel punto, in sede giurisdizionale, previa richiesta circostanziata di nuova audizione, che deve essere avanzata nel ricorso. Quest'ultima precisazione si impone, da un lato, in virtù dell'esigenza, costantemente affermata da questa Corte, di coniugare il dovere di cooperazione istruttorio con il principio dispositivo (Cass. 27336/2018; Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 19197/2015), e, dall'altro, con la necessità di tener conto della doverosa celerità del procedimento, resa palese dal complesso delle disposizioni emanate a tal fine, dall'abolizione di un grado di giudizio alla riduzione dei termini per proporre impugnazione. 2.5.6. E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici."; cfr. anche cass. 33858\19, cass. 16925\2020, cass. 15318\2020).*



L'esame complessivo delle dichiarazioni rese dinanzi alla p.a. conduce il Collegio ad escludere che il ricorrente sia credibile perché è stato particolarmente ed ingiustificatamente lacunoso e contraddittorio.

Questi non ha prodotto prove, né dirette, né indirette, delle vicende accadute in Nigeria, se non le fotografie su menzionate le quali, tuttavia, anche a volerle utilizzare, ritraggono comunque un evento che, seppure si sia mai verificato, è marginale. Pur a volere considerare di non avervi potuto provvedere, per beneficiare dell'agevolazione dell'onere probatorio, su di lui comunque gravante, prevista dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251 cit., affinché le sue dichiarazioni fossero considerate veritiere, l'istante avrebbe dovuto circostanziare il suo racconto, compiendo quel ragionevole sforzo che ci si poteva attendere, avuto riguardo alla centralità, nell'economia del narrato, del gruppo segreto di cui il padre era stato membro ed al quale egli aveva anche aderito. Val la pena, a questo proposito, ricordare che, come la giurisprudenza che si condivide ha statuito, *“in tema di protezione internazionale, infatti, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018). In sostanza, l'attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell'allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l'allegazione essere adeguatamente circostanziata: il richiedente, infatti, ha l'onere di presentare "tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la... domanda", ivi compresi "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l'osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacché, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere, tra l'altro, soltanto "se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi" (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5). Solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge, pertanto, il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l'accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018; Cass. n. 29358 del 2018, in motiv.). Il giudice, quindi, non può supplire, attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi, alle deficienze probatorie del ricorrente sul quale grava, invece, l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza.” (cass. 19177\2020).*

Il richiedente ha affermato di avere sempre saputo che suo padre, un semplice contadino, era membro degli Ogboni e che quando questi si ammalò, lo avvertì che era giunta l'ora di entrare a far parte di tale sodalizio, stante l'approssimarsi della sua morte. Egli ha anche sostenuto che, una volta morto il padre, fu iniziato e fece ingresso tra gli Ogboni. La p.a. gli ha giustamente chiesto di riportare tutto ciò che sapeva degli Ogboni ma l'istante ha chiaramente dimostrato di non avere una conoscenza reale della setta. In modo stereotipato si è limitato a rispondere che essi compiono sacrifici umani, quando si è iniziati, dopo essersi uniti a loro e quando si vuole una promozione; molto vagamente



ha dichiarato che essi decidono di assegnarti ad un posto e dicono cosa fare, senza fornire al proposito alcun dettaglio sulla loro attività. Parimenti generico è stato nell'indicare gli scopi di tale setta, riferendo soltanto che chi ne diventa membro può fare ciò che vuole nella vita.

Molto contraddittorie sono state le dichiarazioni rese a proposito delle circostanze in cui apprese che gli Ogboni compiono sacrifici umani, mutando sempre versione in ogni occasione in cui la Commissione ha tentato di conseguire chiarimenti. Infatti, durante la sua libera narrazione ha sostenuto che, una volta iniziato ed entrato negli Ogboni, seppe che il sacrificio che gli era stato richiesto e che avrebbe dovuto compiere non era di un animale, come credeva, ma umano e che la vittima sarebbe dovuta essere sua moglie. Invece, quando la p.a. gli ha evidenziato di avere dichiarato di non avere saputo, prima del suo ingresso nella setta, dei sacrifici umani, l'istante ha risposto che già lo sapeva, perché glielo aveva rivelato il padre, insistendo sul punto. Quando la Commissione gli ha domandato che reazione ebbe e che cosa pensò, quando il padre lo mise a parte di tale orribile pratica, il richiedente ha nuovamente mutato versione, rispondendo di averla appresa solo dopo essere stato iniziato.

La p.a. gli ha domandato di descrivere nel modo più preciso possibile cosa accadde quando si rifiutò di condurre sua moglie al sacrificio; le risposte sono state eccessivamente vaghe, pur trattandosi, innegabilmente, dei fatti principali. Infatti, egli ha solo riportato che il capo della setta venne a casa sua e lo minacciò di farlo uscire di senno, come capitato ad un altro membro che aveva disubbidito.

Ancora, non si può fare a meno di rimarcare non solo la superficiale descrizione della fuga dalla Nigeria ma, soprattutto, la scarsa coerenza della decisione di scappare da solo, separandosi dalla moglie, pur trattandosi, coinvolta nella questione, in quanto vittima predestinata del sacrificio richiestogli. Infatti, la Commissione gli ha chiesto come mai non pensò di fuggire dal paese insieme alla consorte ed egli ha risposto di avere pensato, in quel momento, che stava scappando per sé stesso.

Infine, occorre considerare che lo stesso istante ha sostenuto di non avere più contatti con sua sorella, rimasta ad Igbanke, il teatro degli eventi, e che sua moglie si trova in un altro Stato all'attualità. Ha anche asserito, quando la p.a. gli ha chiesto cosa sa dell'evoluzione che la vicenda ha avuto, dopo il suo espatrio, che l'ultima volta in cui gli Ogboni lo hanno cercato, secondo quanto riportatogli da sua moglie, risale al 2014.

A ciò si aggiunga la scarsa verosimiglianza del racconto che deriva da quanto emerge a proposito degli Ogboni dalle fonti consultate.

Secondo IRB - Immigration and Refugee Board of Canada; *Nigeria: Ogboni society, including its history, structure, rituals and ceremonies; information on membership and the consequences of refusing to join*, 14.11.2012, (su eoi.net), essi costituiscono una società che ha tratti che l'avvicinano sia alla setta religiosa, sia ad un sodalizio di tipo massonico, ma sulla cui reale incidenza, all'attualità, nella vita politica, istituzionale, sociale ed economica del Paese non vi è concordia di vedute. La società degli Ogboni si caratterizza, in particolare, per l'estrema segretezza della sua organizzazione interna e dei riti attraverso i quali essa si esprime, tanto che l'adepto che ne rivela gli *interna corporis* rischia la vita (*..The professor at the University of Leicester indicated that particularities about the rituals and ceremonies of the Ogboni*



society are a "secret that only an Ogboni member can answer," risking his or her own death (5 Oct. 2012) ([https://www.ecoi.net/local/link/233225/341912\\_en.html](https://www.ecoi.net/local/link/233225/341912_en.html)). Si ricava anche che il vincolo di appartenenza alla setta è motivo di orgoglio in quanto tratto connotante prestigio sociale ed agiatezza economica, che nel caso di specie non ricorre affatto, stanti le umili origini del richiedente e del padre, un semplice contadino (cfr, sul punto, anche *Sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes au Nigeria*, 27.2.2015, OFPRA, su Easo Coi Portal).

Si ricava, ancora, dalle fonti, per quel che in questa sede interessa, che l'importanza dell'organizzazione è in declino e comunque si avverte per lo più in aree geografiche diverse da quella di appartenenza del richiedente, senza riscontro, comunque, di un abbandono alla pratica dei sacrifici umani, sulla cui diffusione, e in ogni caso non per mano degli Ogboni, non vi è affatto concordia di vedute tra gli esperti. Secondo il Rapporto Easo, Targeting of Individuals, novembre 2018, *«I ricercatori non sono concordi sul fatto che le uccisioni rituali abbiano luogo, come osserva la relazione Notizie sul paese dell'EASO del 2017: «Dal materiale disponibile, non è possibile concludere che gli omicidi rituali non si verificano mai. Alcuni ricercatori, [...], ritengono che ve ne siano. [Daniel Jordan] Smith, tuttavia, sottolinea che gran parte della copertura mediatica dei presunti omicidi rituali in Nigeria sia basata principalmente su dicerie infondate. La copertura sulla stampa locale è basata principalmente su voci infondate e la scoperta di cadaveri non dimostra necessariamente un omicidio rituale. Akinpelu sottolinea che sia i media che i leader religiosi dedicano molta attenzione a questo tema, talvolta attribuendo eccessiva importanza al fenomeno, quale principale causa di povertà o di sfortuna».... Pratten osserva che «complessivamente il numero di questo genere di attacchi è basso» e che «l'omicidio rituale NON è un "pratica sistematica". Le notizie provenienti da tutta la Nigeria inducono a ritenere che non vi sia una reale distribuzione etnica o locale da tenere presente, anche se probabilmente negli Stati del Nord vi sono meno episodi». I dati di Nigeria Watch registrano un aumento del numero di uccisioni rituali. Da 133 nel 2015, in un primo momento il numero è calato a 111 nel 2016, per poi risalire nel 2017 fino a 223. Nei primi cinque mesi del 2018 (fino al 1° giugno 2018) sono state segnalate 72 morti. Il raddoppio del numero di uccisioni avvenuto nel 2017 è stato dovuto principalmente a un'ondata di uccisioni rituali compiute da un gruppo chiamato «Badoo» nello Stato di Lagos. Le segnalazioni di casi di stregoneria e uccisioni rituali prevalgono nel Sud, dove i numeri più alti sono registrati negli Stati di Lagos e Delta. Tuttavia, due casi sono stati segnalati recentemente nel Borno. Nondimeno, rispetto al numero totale di uccisioni registrate in Nigeria, le morti imputabili alla stregoneria e alle uccisioni rituali ammontano a «soltanto» l'1 % di tutte le morti violente avvenute tra il 2006 e il 2014. Akinpolu conclude: «Nonostante le tante leggende di streghe vampire che ucciderebbero migliaia di persone, alla stregoneria sono state riconducibili soltanto 661 morti» tra il 2006 e il 2014. Di queste, 307 erano collegate a culti o società coinvolte nelle lotte politiche locali. Pertanto, metà delle uccisioni riportate in questo studio era stata commessa nell'ambito di un rituale religioso o allo scopo di utilizzare parti del corpo delle vittime in tali rituali.....La morte di un capo è avvolta in una spessa coltre di mistero. Fino agli anni Trenta-Cinquanta, di frequente il processo di investitura in qualità di re o capo contemplava «rituali di sangue». Una delle storie «in cui gli autoctoni credono ma che non hanno fondamento a loro supporto», secondo una fonte dell'IRB, racconta che il successore mangerebbe il cuore cucinato del capo deceduto. Oggi i sacrifici umani o i rituali di sangue sono vietati dalla legge nigeriana e le fonti dell'IRB erano certe del fatto che la polizia arresterebbe i trasgressori e li tratterebbe*



«severamente».....<<La società Ogboni è una casta dei preti Yoruba che eleggevano e controllavano l'Oba, il re Yoruba. Gli Ogboni avevano grandi poteri politici e sociali (potevano in definitiva forzare l'Oba a ritirarsi o a uccidersi); entrare a farne parte era molto prestigioso>>. Le società segrete tradizionali hanno l'obiettivo di preservare e promuovere le virtù socio-morali della società, favorendo la socializzazione dei giovani e aiutando i bisognosi. Nello stesso spirito la società Ogboni funge da protezione supplementare (vicina alla famiglia e alla tribù), si prefigge di proteggere il benessere dei suoi membri e della società, di promuovere la coesistenza armoniosa e di aiutare i bisognosi<sup>965</sup>. Tuttavia, il ricercatore Obi N.I. Ebbe, citato dalla Commissione per l'immigrazione e i rifugiati del Canada (IRB), in una risposta del 2012 a una domanda sugli Ogboni classifica la società Ogboni come un'organizzazione criminale. Negli anni Novanta soltanto tramite l'adesione agli Ogboni era possibile accedere a un lavoro influente o nell'amministrazione pubblica. Oggi l'influenza degli Ogboni sarebbe in declino, benché non ancora del tutto sparita. Un interlocutore dell'OFPPRA ha osservato che ora il denaro è un mezzo più importante per accedere al potere politico. Le società segrete non sono visibili e i membri sono tenuti a non condividere i segreti con estranei. In tal senso gli Ogboni sono simili ai massoni. Una fonte dell'IRB, interrogata sul potere attuale degli Ogboni, riferisce che «le uniche zone Yoruba della Nigeria dove hanno ancora un'influenza reale sull'amministrazione tradizionale delle città sono le zone Egba, Egbado e Abeokuta della Nigeria [Stati di Ogun e Lagos]. Anche in alcuni villaggi rurali e piccole città lungo i confini dello Stato di Ogun con Oyo, Osun e Ondo, potrebbero essere ancora capaci di intimidire gruppi di persone.» Un'altra fonte ascrive loro un ruolo maggiore in quanto sovente i membri Ogboni fanno parte dell'élite e lavorano nella polizia o nelle istituzioni giudiziarie e governative».

Il carattere stereotipato delle scarse affermazioni rese dal ricorrente emerge evidente anche se si considera che le fonti consultate riferiscono che, a fronte di omicidi rituali e pratiche che comportano sacrifici umani, la polizia sta sempre più intervenendo e la stessa comunità, in caso di sua inerzia, si fa giustizia da sé, anche ricorrendo al linciaggio di sospetti assassini (cfr. cit. Rapporto Easo, novembre 2018, Targeting of Individuals). Inoltre, poiché tali pratiche non sono accettate nella maggioranza delle comunità degli Stati del sud, alcune fonti riportano che ci si può rivolgere alla polizia, che arresterà l'assassino, salva la sua inerzia per un'eventuale compiacenza dovuta alle conoscenze altolocate che l'autore può avere ma sulla quale, tuttavia, il ricorrente, benché interrogato dalla p.a., non ha fornito alcun elemento concreto, sia pure minimo, di cui vi era, invece, bisogno, stante la gravità di quanto gli era stato richiesto di compiere, nulla avendo riportato a proposito dei membri della setta (*Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Availability and effectiveness of state and police response in both urban and rural areas of southern Nigeria, for people who refuse to participate in ritual practices (2014-October 2016)*, 14 November 2016, <https://www.refworld.org/docid/5843ff5f4.html>).

Il 20.6.2019, l'IRB, Immigration and Refugee Board of Canada, consultato su *Nigeria: Ogboni society, including structure, rituals, ceremonies, and current status; membership and the consequences of refusing to join or trying to leave; relationship with police and judicial authorities (2017-April 2019)* (cfr. ecoi.net), oltre a confermare quanto già rilevato in precedenza, ha ribadito che il culto in questione ha visto la sua importanza in considerevole declino negli ultimi decenni; l'adesione ad esso è su base volontaria, anche se può esservi una



tendenza alla trasmissione ereditaria, non si ha notizie di costrizioni ad unirvisi, se non nei casi su ricordati, è per lo più riservata agli yoruba, è ricercata, in quanto fonte di potere e di prestigio. Inoltre, fonti riferiscono che i membri non yoruba possono aderire se vengono soddisfatti determinati "requisiti", che non sono pubblicamente noti.

Di recente la medesima fonte IRB – Immigration and Refugee Board of Canada, intervenuta su *Nigeria: Ogboni Society, including structure, rituals, ceremonies, current status, membership and the consequences of refusing to join or trying to leave; Reformed Ogboni Fraternity (ROF), including the nature of its belief system and its purpose, whether membership is compulsory, especially for children of members, and consequences for refusing to join the ROF; whether positions within the ROF are inherited; relationship of these groups with police and judicial authorities (2019–October 2021)*, 27.10.2021, (<https://www.ecoi.net/en/document/2066769.html>) riporta notizie che confermano le caratteristiche principali del sodalizio su rilevate, il declino della sua importanza, la sua popolarità soprattutto tra i più anziani, l'assenza di richiami alla pratica di sacrifici umani, quale tratto caratterizzante la loro attività, il profilo culturale e sociale tendenzialmente elevato dei suoi membri.

Ciò conduce, dunque, a concludere per l'inverosimiglianza dei fatti principali esposti e del timore rappresentato, senza che il richiamato riferimento, contenuto nel ricorso, al marchio impresso ed agli esiti cicatriziali sia capace di modificare tale valutazione, stante l'incoerenza e genericità di tutti gli elementi ulteriori rispetto alla presunta predestinazione ricevuta dal padre.

D'altra parte, ed al contrario di quanto ritenuto nel ricorso, non è lecito sostenere che in Edo State vi sia una situazione di violenza indiscriminata.

L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).

Poiché la Nigeria è un paese vastissimo ed eterogeneo, allo scopo di verificare l'esistenza di violenza indiscriminata, occorre tenere presente la situazione della sicurezza esistente nella regione in cui il richiedente protezione ha stabilmente vissuto ed è verosimile che debba rientrare (*"Ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato."* Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1376).

Nel caso di specie, è da escludere che il richiedente possa correre il rischio di essere vittima del conflitto che la Nigeria vive a causa dell'attività del gruppo terroristico



di Boko Haram, in quanto localizzato nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa), dal quale si può escludere che provenga, e non nel Sud. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico nell'Edo State, che è investito da episodi di violenza che, in concreto, non possono interessare l'istante, stando alle fonti in seguito indicate ed alle all'incompletezza delle informazioni fornite e prescindendo, invece, dai richiami stereotipati e del tutto spersonalizzati, effettuati nel ricorso, alle svariate criticità che affliggono l'immenso paese africano. Infatti, la violenza che affligge l'Edo State non ha le caratteristiche della violenza indiscriminata, richieste dalla citata giurisprudenza unionale, ma è connessa a specifici motivi di rischio, dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori e agricoltori per dispute sulla terra, alla diffusione del cd. vigilantismo e della giustizia privata, ai quali il richiedente, stante la carenza d'informazioni, non può essere connesso (cfr. 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 12.4.2022, su ecoinet; Amnesty International, 29.3.2022, Nigeria 2021, su ecoinet; Easo Country Guidance ottobre 2021, secondo cui *Looking at the indicators, it can be concluded that in the state of Edo there is, in general, no real risk for a civilian to be personally affected within the meaning of Article 15(c) QD.* (tradotto: Osservando gli indicatori, si può concludere che nello stato di Edo non vi è, in generale, alcun rischio reale per un civile di essere personalmente colpito ai sensi dell'articolo 15(c) DQ.); Rapporto Easo sulla sicurezza in Nigeria, aprile 2021; Amnesty International, 7.4.2021, Nigeria 2020, su ecoinet; 2020 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 30.3.2021, su ecoinet; World Report 2021 – Nigeria, HRW, 13.1.2021, su ecoinet; Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes, Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 30.11.2020, su ecoinet; ACCORD, Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Nigeria, Brief compilation on the situation in Nigeria, 2.9.2020, su ecoinet; Country Report on Human Rights Practices 2019 – Nigeria, USDOS, 11.3.2020, su ecoinet; 14 January 2020, HRW, Human Rights Watch, Nigeria, Annual report on the human rights situation in 2019; Easo Country Guidance, Nigeria, febbraio 2019).

Né si reputa che tali informazioni possano essere efficacemente contraddette dalle notizie sulle condizioni del paese di origine ricavate dal sito del Ministero degli Esteri "www.viaggiaresecuri.it", non solo perché le prime integrano notizie aggiornate sulla Nigeria, ma anche e soprattutto perché la fonte da ultimo richiamata è destinata ad informare categorie di soggetti, come i turisti e cittadini stranieri che intendono recarsi in un paese straniero, che non possono minimamente essere comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (cass. 16202\2012; cfr. anche cass. 13452\19, per la quale "questa Corte ha ritenuto insufficiente il riferimento alle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all'informazione turistica, in quanto rivolte all'utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e quindi non idonee a descrivere l'effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese").

Il ricorrente ha invocato, altresì, la protezione c.d. umanitaria.

La Commissione Territoriale su indicata si è pronunciata prima del 22.10.2020, data da cui è entrato in vigore il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.



L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*».

Si prevede inoltre che «1.2 *Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*»

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit.

Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta "umanitaria", per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di



legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del *non refoulement*, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinvia in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).

Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e



l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Nel caso in esame, occorre tenere conto che sul territorio nazionale il ricorrente ha dimostrato di avere avviato un percorso effettivo d'integrazione lecita sul piano lavorativo (cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato e parziale del lavoratore, del 20.1.2022, presso [REDACTED] esercente un'impresa di pulizie, con sede in Napoli alla [REDACTED] con la mansione di addetto alle pulizie; comunicazione obbligatoria di assunzione inviata all'INPS il [REDACTED] relativa al rapporto di lavoro predetto; buste paga dei mesi da gennaio a settembre 2022, relative ad esso; buste paga dei mesi da ottobre a novembre 2022, relative al rapporto di lavoro costituito con la [REDACTED] in the world s.r.l.s.).

Il ritorno del richiedente nel suo paese di origine comporterebbe l'interruzione forzata dell'avviato radicamento, anche sociale, che in via del tutto intuibile gli deriva dall'attività lavorativa svolta, per essere reimmesso in un contesto dal quale manca da diversi anni ed essere costretto ad affrontare tutte le plausibili difficoltà di reinserimento, sociale e lavorativo, con conseguente violazione del suo diritto alla tutela della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU.

L'istante, dunque, si trova nella condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1. t.u.i.

Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.

Circa le spese processuali, si procede alla loro compensazione, stante l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda subordinata e riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- compensa le spese processuali.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.1.2023

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Marida Corso

